

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 24 del 09 febbraio 2018

**Riordino delle terre di uso civico del Comune di Enego (VI) in località Monte Frizzon Pale del Pianello. L.R. 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".**

*[Foreste ed economia montana]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle operazioni di riordino delle terre di uso civico site in località Monte Frizzon Pale del Pianello in Comune di Enego (VI), appartenenti alle collettività del Comune di Enego, adottate con deliberazioni del Consiglio Comunale di Enego n. 20 del 05.08.2016 e n. 41 del 22.12.2017; disponendo per i terreni in questione le necessarie sclassificazioni, dichiarazioni di uso civico estinto, assegnazioni a categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, nonché le reintegre dei terreni posseduti illegittimamente da privati, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti di conciliazione

Il Direttore

VISTA la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, con la quale lo Stato ha emanato le disposizioni per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici;

VISTO il R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, con il quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione della L. 16.06.1927 n. 1766;

VISTE le Sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici nella Lombardia e Basso Veneto, rep. n. 17 del 24.07.1929, rep. n. 68 del 19.09.1931 e rep. n. 190 del 13.02.1934, con le quali è stata dichiarata l'esistenza di una promiscuità di condominio tra il Comune di Enego (VI) e la frazione di Monte Frizzon su terreni di uso civico, siti in località Monte Frizzon, disponendo, altresì, che la medesima promiscuità dovesse essere sciolta ai sensi dell'art. 8 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 20 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928;

CONSIDERATO che l'allora Commissario per la liquidazione degli usi civici con la Sentenza rep. n. 190 del 13.02.1934 ha dichiarato in particolare:

- che in tutti i terreni del Monte Frizzon, in Comune di Enego, esistono gli usi civici essenziali di pascolo e legnatico a favore di tutti gli abitanti del Comune di Enego;
- che detto Monte costituisce una promiscuità di condominio tra il Comune di Enego (proprietà degli alberi e usi civici spettanti agli abitanti del Comune) e la Frazione del Monte Frizzon e Pale del Pianello (proprietà del suolo, dei pascoli, degli abeti delle Pale del Pianello, e usi civici spettanti agli abitanti della frazione) da sciogliersi ai sensi dell'art. 8 della L. 1766/1927;
- i confini delle parti assegnate alla città di Vicenza dalla cosiddetta Sentenza Roveretana del 1605;
- che le terre comuni del Monte Frizzon in Comune di Enego che fossero state abusivamente occupate da particolari, verranno sottoposte a verifica e reintegra, secondo le norme dettate dagli art. 5 e segg. della Legge sugli usi civici e 25 e segg. del Regolamento, salvo sanatoria di legittimazione qualora ricorrano gli estremi di legge;
- l'indivisibilità a titolo privato tra i compartecipati delle terre comuni del Monte Frizzon e Pale del Pianello, dato il loro carattere di demanio civico che le sottopone alla sistemazione di carattere pubblico;
- di mantenersi su tutti i boschi appartenenti al Comune di Enego compresa l'abetia delle Pale del Pianello il sequestro amministrativo già disposto in precedenza (con Sentenza rep. n. 17 del 24.07.1929 era stato nominato quale sequestratario il Podestà del Comune di Enego, il quale doveva curare che le somme ricavate dal taglio ordinario dei boschi fossero investite a favore del Comune e della sua frazione costituita dagli abitanti del Monte Frizzon), e ciò fino al compimento delle operazioni di divisione;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, con la quale la Regione Veneto ha disciplinato l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle, nel caso esistano, all'uso previsto dalla L. 1766/1927, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla

tutela e valorizzazione ambientale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1884 del 18.06.2004, con la quale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31 è stato approvato il primo stralcio delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico eseguite dal Comune di Enego, con accertamento di un compendio di terreni di uso civico di estensione pari a 4704.95.00 ettari siti nei censuari dei Comuni di Enego e Asiago ;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 1884 del 18.06.2004 ha stabilito, tra l'altro, che il Comune di Enego a completamento della procedura deve provvedere altresì alle operazioni di riordino delle terre di uso civico, site in località Monte Frizzon - Pale del Pianello, interessate dalla promiscuità di condominio tra il Comune di Enego e la Frazione di Monte Frizzon e Pale del Pianello, accertata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici nella Lombardia e Basso Veneto con Sentenze rep. n. 17 del 24.07.1929, rep. n. 68 19.09.1931 e rep. n. 190 del 13.02.1934;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale di Enego, con istanza prot. n. 2109 del 13.04.2007, in attuazione delle deliberazioni esecutive della Giunta Comunale n. 103 del 05.07.2006 e n. 15 del 31.01.2007, ha proposto la nomina del perito esterno incaricato dell'esecuzione delle operazioni di riordino delle terre di uso civico in Comune di Enego, riguardanti le terre interessate dalla promiscuità di condominio tra il Comune di Enego e la Frazione di Monte Frizzon - Pale del Pianello;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana n. 541 del 07.07.2007, su proposta del Comune di Enego, è stato nominato, nella persona del dott. agronomo Paolo Ziliotto, il perito demaniale incaricato dell'esecuzione delle suddette operazioni di riordino delle terre di uso civico;

ATTESO che il termine fissato per l'esecuzione delle operazioni di riordino delle citate terre di uso civico, stabilito in dodici mesi dalla stipula della convenzione tra perito e Comune di Enego, scadeva il 27.09.2008, e che il suddetto termine, con nota della Direzione Foreste ed Economia Montana prot. n. 365228 del 06.07.2009, è stato rideterminato al 27.09.2009;

VISTA la nota del Comune di Enego, prot. n. 1239 del 20.01.2010, con la quale comunicava che i principali elementi tecnici (catastali, giuridici, storici) delle operazioni di riordino affidate al perito demaniale dott. agronomo Paolo Ziliotto erano stati analizzati ed erano in corso di condivisione con il Consiglio comunale, al fine della formulazione delle proposte di riordino e della successiva approvazione delle risultanze progettuali;

DATO ATTO che alcuni soggetti interessati al procedimento di che trattasi hanno ritenuto di partecipare al procedimento medesimo, trasmettendo osservazioni e documentazione varia, che sono state opportunamente valutate dal perito demaniale incaricato, dal Comune di Enego e dall'Amministrazione regionale, come di seguito riportato in sintesi:

- il Sig. Carlo Pasinato, in qualità di Presidente del Consorzio per lo Sviluppo di Frizzon - Tana, con nota in data 06.10.2011, registrata al protocollo regionale il 28.10.2011 al n. 503197, ha presentato una relazione finalizzata ad illustrare le vicende storiche e amministrative che hanno riguardato i terreni del Monte Frizzon, contestando di fatto le risultanze delle Sentenze Commissariali emesse negli anni 1929-1931-1934;
- successivamente il Sig. Carlo Pasinato ha presentato una integrazione documentale datata 17.12.2011, riguardante la vicenda oggetto delle citate Sentenze Commissariali, chiedendo un incontro con l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione regionale per la risoluzione della problematica riguardante i terreni del Monte Frizzon;
- la suddetta relazione è stata controdedotta dal perito demaniale incaricato dott. Paolo Ziliotto, con nota tecnica datata 12.03.2012, inviata dal Comune di Enego alla Regione con lettera di trasmissione prot. n. 1848 del 20.03.2012;
- in seguito il Sig. Carlo Pasinato, con nota pervenuta all'Amministrazione regionale 06.05.2013, ha trasmesso un'ulteriore relazione relativa alla ricostruzione storica delle vicende riguardanti il compendio dei terreni del Monte Frizzon e delle Pale del Pianello, chiedendo di effettuare un incontro con l'Amministrazione comunale e la struttura regionale competente in materia di usi civici per l'esame della documentazione rinvenuta di recente;
- la Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano, con nota prot. n. 200912 del 13.05.2013, si è dichiarata disponibile ad effettuare il suddetto incontro, rimanendo in attesa dell'indicazione della relativa data da parte dell'Amministrazione comunale;
- con note datate 17.06.2013 e 17.08.2013 il cosiddetto "Comitato per la ricostituzione della Vicinia di Enego" ha segnalato alla Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano la questione relativa ai tagli boschivi riguardanti i terreni situati in località Monte Frizzon, Tana e Pianello in Comune di Enego (VI), assoggettati alla disciplina delle terre collettive di cui alla L. 16.06.1927 n. 1766 e alla L.R. 22.07.1994 n. 31, in base alle citate Sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici nella Lombardia e Basso Veneto;
- la Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano, con note prot. n. 274775 del 27.06.2013 e n. 341474 del 09.08.2013, ha trasmesso per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Servizio Forestale Regionale di Vicenza le suddette segnalazioni del "Comitato per la ricostituzione della Vicinia di Enego";
- il Servizio Forestale Regionale di Vicenza ha poi comunicato, con nota prot. n. 387801 del 18.08.2013, al Comune di Enego, alla Direzione Economia e Sviluppo Montano e agli altri soggetti interessati, la situazione riguardante i tagli

boschivi in località Monte Frizzon, indicando in particolare le autorizzazioni/prese d'atto che si è reso necessario revocare in sede di autotutela amministrativa;

- in data 24.09.2013, il perito demaniale dott. Paolo Ziliotto ha inviato al Comune di Eneo e alla Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montano una nota di riscontro alla relazione redatta dal Sig. Carlo Pasinato ad oggetto "Ricostruzione storica del Monte Frizzon e delle Pale del Pianello"; le considerazioni del perito demaniale sono state contro dedotte ulteriormente dal Sig. Carlo Pasinato con nota datata 12.10.2013;
- il Comune di Eneo ha promosso una riunione tra tutti i soggetti interessati alle operazioni di riordino delle menzionate terre di uso civico, che si è svolta il 18.02.2014 presso la sede municipale, a cui hanno partecipato il perito demaniale dott. Ziliotto e i rappresentanti rispettivamente del Comune, del Consorzio per lo sviluppo di Frizzon - Tana, del Comitato Monte Frizzon, del Comitato per la ricostituzione della Vicinia di Eneo, della Regione Veneto, e in tale ambito sono state illustrate le prime risultanze delle operazioni di riordino (segnalando in particolare che circa 680 ettari di terreni di uso civico del compendio del Monte Frizzon risultano intestati a privati in assenza di titoli legittimi e che la situazione possessoria di questi terreni dovrà essere risolta in via definitiva tramite gli istituti della reintegra, della legittimazione o della conciliazione previsti dalla normativa degli usi civici), raccolte le osservazioni dei partecipanti e individuati i principali adempimenti amministrativi che avrebbero dovuto essere espletati dal Comune per la chiusura delle operazioni di riordino;
- successivamente il Comitato per la ricostituzione della Vicinia di Eneo, con nota in data 11.05.2014, ha formulato le proprie contrarietà all'ipotesi che il Comune esperisca delle conciliazioni con gli attuali privati possessori dei terreni di uso civico del Monte Frizzon;

CONSIDERATO che il Comune di Eneo, con nota prot. n. 2932 del 16.05.2014, nell'ambito del procedimento di che trattasi, ha chiesto al Commissariato per la liquidazione degli usi civici chiarimenti in merito all'identificazione del compendio di terreni oggetto della citata Sentenza Commissariale del rep. n. 190/1934, nonché al valore giuridico da attribuire all'Ordinanza Commissariale del 19.04.1940 con la quale era stato dato mandato al perito istruttore dell'epoca di predisporre ulteriori documenti tecnici in ordine ai terreni oggetto delle precedenti Sentenze Commissariali;

PRESO ATTO che il Commissario per la liquidazione degli usi civici, con nota in data 26.05.2014, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dal Comune di Eneo, ha comunicato che:

- l'identificazione territoriale ai fini dell'esecuzione della Sentenza Commissariale rep. n. 190 del 13.02.1934 è quella costituita dal punto 1) della medesima Sentenza;
- l'Ordinanza Commissariale del 19.04.1940 non può superare le statuizioni delle precedenti Sentenze Commissariali;

ATTESO che l'Ing. Elena Lucia Bortolamei, per conto del Consorzio per lo sviluppo Frizzon - Tana, con nota datata 27.05.2014, ha sostenuto che la Sentenza rep. n. 190 del 13.02.1934 presenta delle incongruenze, chiedendo di tener conto del contenuto dell'Ordinanza Commissariale del 19.04.1940 e formulando alcune osservazioni in merito alla determinazione degli importi che i privati dovranno riconoscere al Comune nell'eventuale procedimento di conciliazione;

CONSIDERATO che in data 22.09.2014 si è tenuto un incontro presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici, con la partecipazione dell'Ing. Elena Lucia Bortolamei (perito del Consorzio per lo sviluppo Frizzon - Tana), del dott. Paolo Ziliotto (perito demaniale incaricato), e di funzionari della Regione Veneto, nell'ambito del quale è emerso che risulta opportuno risolvere in via amministrativa il riordino definitivo dei terreni di uso civico oggetto della Sentenza rep. n. 190 del 13.02.1934, e che allo stato degli atti non sembra percorribile una revisione della citata Sentenza;

VISTA la nota dell'ing. Loris Frison in data 17.09.2015, che, in qualità di possessore di vari terreni oggetto della Sentenza Commissariale rep. n. 190/1934, ha presentato alcune osservazioni, sostenendo che non è mai esistita una collettività frazionale di Monte Frizzon, ma solo un insieme privati utilizzatori degli alpeggi del Monte Frizzon che hanno acquistato i terreni già prima del 1800, e citando a dimostrazione di ciò il verbale di conciliazione approvato con Ordinanza del Commissario per la liquidazione degli usi civici n. 263 del 16.01.1936 riguardante l'area della cosiddetta Lisserella;

CONSIDERATO che la suddetta Conciliazione effettuata nell'anno 1936 presenta una incongruenza in quanto quattro mappali oggetto di conciliazione risultano inseriti anche nell'elenco dei terreni da reintegrare al demanio civico come statuito dalla citata Sentenza Commissariale n. 190 del 13.02.1934 in base alla perizia tecnica del Geom. Brugnaro dell'anno 1933;

RITENUTO al riguardo che:

- gli accertamenti tecnici alla base della Conciliazione del 1936 per errore non hanno tenuto conto delle risultanze della precedente perizia tecnica del 1933 e delle statuizioni della connessa Sentenza Commissariale n. 190/1934;
- la Sentenza Commissariale n. 190/1934, passata in giudicato, prevale comunque sulla conciliazione amministrativa di cui all'Ordinanza Commissariale n. 263 del 16.01.1936;

ATTESO che in data 05.08.2016 il Consiglio Comunale di Eneo ha provveduto ad adottare il piano di riordino delle menzionate terre di uso civico redatto dal perito demaniale dott. Paolo Ziliotto e a formulare le relative proposte di riordino;

CONSIDERATO che l'Avv. Laura Bortolamei, per conto della Sig.ra Agostini Manuelita, in relazione alla deliberazione assunta dal Consiglio Comunale il 05.08.2016, ha presentato alcune osservazioni datate 03.10.2016, registrate al protocollo regionale al n. 398733 del 17.10.2016, con le quali viene contestata l'efficacia delle menzionate Sentenze Commissariali e chiesto l'accertamento della proprietà dei terreni della sua assistita contestando la demanialità civica degli stessi e l'esistenza dei diritti di uso civico;

VISTA la nota del Comitato per la ricostituzione della "Vicinia" di Eneo datata 12.12.2016, registrata al protocollo regionale al n. 31628 del 26.01.2017, con la quale il Comitato ha formulato alcune osservazioni in merito alle risultanze delle operazioni di riordino delle terre di uso civico in località Monte Frizzon - Pale del Pianello approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05.08.2016, nonché alla presenza in aula in sede di adozione della medesima deliberazione di consiglieri comunali in conflitto di interessi;

CONSIDERATO che il Comune ha dato riscontro alle osservazioni del suddetto Comitato, con nota prot. n. 1114 del 14.02.2017, sostenendo la legittimità della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05.08.2016;

CONSIDERATO che la legittimità della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05.08.2016 è stata ulteriormente contestata dal citato Comitato con successiva nota pervenuta al protocollo regionale al n. 114572 del 21.03.2017;

CONSIDERATO che a tale riguardo la Direzione Regionale Turismo, con nota prot. 114375 del 11.04.2017, ha chiesto al Comune di Eneo di valutare se sussistano i motivi per procedere in autotutela all'annullamento d'ufficio del provvedimento di Consiglio Comunale n. 21 del 05.08.2016, segnalando, per quanto possa occorrere, che anche la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05.08.2016 risulta adottata con le stesse modalità della deliberazione consiliare n. 21/2016, e che l'Amministrazione regionale comunque non ha alcun potere di annullamento dei citati provvedimenti comunali;

PRESO ATTO che il Comune di Eneo, con nota prot. n. 2477 del 18.04.2017, nel precisare che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05.08.2016 riguarda l'adozione del piano di riordino delle terre di uso civico, mentre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05.08.2016 attiene all'approvazione di criteri tecnico economici relativi alle eventuali richieste di conciliazioni di terreni di uso civico oggetto di reintegra, ha comunicato che non risultano essere stati presentati ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato in ordine a tali provvedimenti consiliari e che gli stessi risultano pienamente efficaci;

VISTA la nota del Comune di Eneo prot. n. 3871 del 21.07.2017, pervenuta al protocollo regionale al n. 254682 del 28.06.2017, con la quale il Comune ha trasmesso il progetto di riordino delle menzionate terre di uso civico redatto dal perito demaniale dott. Paolo Ziliotto, unitamente alle relative citate deliberazioni di Consiglio comunale nn. 20 e 21 del 05.08.2016, alle successive deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 17 e 18 del 24.05.2017 di esame delle osservazioni pervenute, e ai connessi documenti amministrativi, ai fini dell'adozione del provvedimento finale di riordino da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi della L.R. 31/1994;

ATTESO che il Comune di Eneo ha reso note le risultanze del progetto di riordino dei terreni di uso civico in argomento, depositate presso gli uffici comunali dal 19 novembre 2016 per 60 giorni consecutivi a disposizione per la consultazione di tutti gli interessati, tramite la procedura della notifica per pubblici proclami con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 137 del 19.11.2016, avvisi alla cittadinanza e comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune;

PRESO ATTO, come segnalato a pag. 41 della Relazione progettuale redatta dal perito demaniale incaricato, che all'attualità non risulta presente alcuna comunità stabilmente residente nella Frazione del Monte Frizzon e Pale del Pianello;

RITENUTO pertanto che non è possibile procedere, come statuito dalla Sentenze Commissariale rep. n. 190 del 13.02.1934, ai sensi dell'art. 8 della L. 1766/1927, allo scioglimento della promiscuità di condominio tra il Comune di Eneo (proprietà degli alberi e usi civici spettanti agli abitanti del Comune) e la Frazione del Monte Frizzon e Pale del Pianello (proprietà del suolo, dei pascoli, degli abeti delle Pale del Pianello, e usi civici spettanti agli abitanti della frazione) esistente sui terreni in questione;

RILEVATO conseguentemente che la gestione dei terreni di che trattasi è attribuita alla competenza dell'Amministrazione comunale di Eneo, quale ente esponenziale delle collettività dei cittadini di Eneo titolari dei diritti di godimento dei terreni medesimi, fino a che non venga eventualmente ricostituita una comunità della Frazione del Monte Frizzon e Pianello stabilmente residente sul territorio;

ATTESO che la Direzione Regionale Turismo, effettuato l'esame dell'intera documentazione presentata dal Comune di Eneo, ha comunicato all'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 3871 del 21.07.2017, le proprie valutazioni istruttorie, anche in

ordine alle osservazioni presentate alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05.08.2016 e alle relative controdeduzioni formulate dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24.05.2017;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Turismo, con la medesima nota prot. n. 3871 del 21.07.2017, ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.R. 31/1994, ha chiesto al Comune di Eneo, ai fini dell'emanazione del relativo provvedimento finale regionale di chiusura delle operazioni di riordino delle menzionate terre di uso civico, di procedere con idonea deliberazione di Consiglio Comunale, all'adozione di alcune necessarie correzioni, integrazioni e aggiornamenti dei dati catastali e delle proposte di riordino dei terreni di uso civico;

CONSIDERATO che il Comune di Eneo, con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata, registrata al protocollo regionale n. 1070 del 02.01.2018 ha trasmesso copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2017 ad oggetto "Lavoro di accertamento delle terre di uso civico - 2° stralcio Monte Frizzon e Pale del Pianello. Aggiornamento tabelle e cartografie", unitamente ad alcuni elaborati progettuali aggiornati;

VISTA la nota della Direzione Regionale Turismo, prot. n. 9563 del 10.01.2018, con la quale è stato comunicato all'Amministrazione comunale di Eneo che per la prosecuzione del procedimento in argomento è necessario

che il Comune:

- pubblici per almeno 30 giorni consecutivi tutti gli elaborati progettuali integrativi predisposti dal perito demaniale, unitamente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2017, dandone notizia mediante appositi avvisi pubblici, affinché gli interessati possano presentare eventuali osservazioni od opposizioni;
- valuti con specifica deliberazione di Consiglio Comunale le osservazioni od opposizioni eventualmente presentate;
- trasmetta successivamente all'Amministrazione regionale tutti gli elaborati progettuali aggiornati, comprese le relative cartografie catastali, unitamente alla connessa documentazione amministrativa;

PRESO ATTO che in riscontro alla suddetta comunicazione il Comune di Eneo, con nota prot. n. 778, pervenuta al protocollo regionale al n. 40669 del 01.02.2018, ha trasmesso all'Amministrazione regionale la seguente documentazione:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2017 ad oggetto "Lavori di accertamento delle terre di uso civico - 2° stralcio Monte Frizzon e Pale del Pianello. Aggiornamento tabelle e cartografie";
- certificato di pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2017, con attestazione che non è stata presentata alcuna osservazione od opposizione;
- Nota Tecnica - Elenco terreni - integrazione dicembre 2017, redatta dal perito demaniale dott. Paolo Ziliotto (contenente le tabelle progettuali aggiornate denominate T1, T5, T6 relative allo stato di fatto dei terreni e le tabelle progettuali aggiornate denominate F1, F2, G concernenti le proposte di riordino dei terreni);
- elaborati cartografici delle terre di uso civico del Monte Frizzon - Pale del Pianello censite al catasto del Comune di Eneo : Fogli catastali nn. 1 - 2 - 2 sviluppi C e D - 3 - 4 - 29 - 30 - 31 - 37 - 38 - 39;

VISTA la nota istruttoria finale della Direzione regionale Turismo prot. n. 46416 del 06.02.2018, con la quale, a seguito dell'esame di tutta la documentazione trasmessa, è stato comunicato all'Amministrazione comunale di Eneo rispettivamente che:

- gli elaborati progettuali integrativi redatti dal perito demaniale incaricato contengono alcune ulteriori specifiche discrepanze/inesattezze di natura catastale;
- si procederà ad assumere, ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.R. 31/1994, il provvedimento regionale finale di riordino delle terre di uso civico del Monte Frizzon - Pale del Pianello (censite ai Fogli catastali del Comune di Eneo nn. 1 - 2 - 2 sviluppi C e D - 3 - 4 - 29 - 30 - 31 - 37 - 38 - 39), inserendo d'ufficio negli elenchi delle terre da allegarsi al provvedimento stesso le necessarie correzioni delle discrepanze e inesattezze catastali sopra indicate;
- il riordino definitivo dei terreni di uso civico del cosiddetto compendio della Lisserella (attribuiti al Comune di Eneo con Ordinanza commissariale n. 263 del 16.01.1936 e attualmente censiti al catasto del Comune medesimo ai Fogli 40 e 45) verrà disposto con successivo separato provvedimento regionale, in quanto l'Amministrazione comunale di Eneo non ha ancora effettuato l'aggiornamento catastale dei terreni medesimi e la formulazione delle connesse proposte di riordino, pur richiesti con nota regionale prot. n. 480101 del 16.11.2017;

CONSIDERATO che, a seguito del completamento dell'istruttoria di tutti gli elaborati progettuali e della relativa documentazione amministrativa presentata dal Comune di Eneo, la situazione risultante dalle operazioni di riordino delle terre civiche site in località Monte Frizzon - Pale del Pianello del Comune medesimo può essere riassunta nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

**Allegato A:** Elenca i terreni collettivi siti in località Monte Frizzon - Pale del Pianello del Comune di Eneo, assoggettati al regime giuridico degli usi civici, in base alla Sentenza Commissariale rep. n. 190 del 13.02.1934. La superficie complessiva di

dette terre, aggiornata catastalmente all'attualità, è pari a ettari 1095.02.82;

**Allegato B:** Individua i terreni censiti al catasto del Comune di Enego al Fg. 37 mappale 22 di mq 980 e mappale 23 di mq 820, già compresi nell'Allegato A, per i quali devono dichiararsi estinti i diritti di uso civico a seguito di intervenute alienazioni autorizzate ai sensi dell'art. 12 della L. 1766/1927;

**Allegato C:** Individua i terreni già compresi nell'Allegato A, oggetto di occupazioni senza titolo, con titolo illegittimo (perché prive dell'autorizzazione all'alienazione prevista dalla L. 1766/1927) o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, in quanto costituiti da abitazioni civili e loro pertinenze, aree urbanizzate, strade, pertinenze stradali, parcheggi, ecc.. La superficie totale di detti terreni è pari a ettari 9.38.61. Tali terre possono essere sclassificate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994, come richiesto dal Comune di Enego;

**Allegato D :** Individua i terreni, già compresi nell'Allegato A, da reintegrare nel demanio civico, fatta salva la possibilità di procedere all'esperimento di eventuali conciliazioni con i privati possessori dei terreni, ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. La superficie complessiva di detti terreni, intestati a soggetti privati in assenza di titoli legittimi, è pari a ettari 686.42.21. Tali terreni non risultano sclassificabili avendo mantenuto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi;

**Allegato E Tab. 1:** Individua i terreni, già compresi tra quelli elencati nell'allegato A, da dichiarare quali attuali terreni del Comune di Enego assoggettati alla normativa degli usi civici, e da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo e legnatico. La superficie complessiva di detti terreni è pari a ettari 399.04.00;

**Allegato E Tab. 2:** Individua i terreni, già compresi tra quelli elencati nell'allegato A, oggetto di reintegra, fatta salva la possibilità di procedere all'esperimento di eventuali conciliazioni, da dichiarare quali attuali terreni del Comune di Enego assoggettati alla normativa degli usi civici, e da assegnare alla categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo e legnatico. La superficie complessiva di detti terreni è pari a ettari 686.42.21;

La superficie totale delle terre elencate nell'allegato E pertanto ammonta a ettari 1085.46.21;

**Allegato F:** Individua le terre di uso civico, comprese tra quelle elencate nell'Allegato E, che devono essere oggetto di richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, limitatamente alle porzioni di terreno destinate ad uso diverso da quello agro-silvo-pastorale;

DATO ATTO che rispetto agli elaborati progettuali adottati con deliberazioni del Consiglio Comunale di Enego n. 20 del 05.08.2016 e n. 41 del 22.12.2017 sono stati apportati alcuni aggiornamenti e correzioni dei dati catastali di terreni censiti ai Fogli 1 - 2- 3 - 4 -30;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 08.05.2017 che ha individuato il direttore della Direzione Regionale Turismo quale organo competente all'adozione del provvedimento finale del procedimento relativo all'approvazione delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico di cui all'art. 4 della L.R. 31/1994;

CONSIDERATE le conclusioni istruttorie sopra riportate, con il presente decreto si procede ad approvare le risultanze delle operazioni di riordino delle terre di uso civico site in località Monte Frizzon - Pale del Pianello, appartenenti alle collettività del Comune di Enego, adottate dal Comune medesimo con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 05.08.2016 e n. 41 del 22.12.2017, e a disporre per i terreni in questione le necessarie sclassificazioni, dichiarazioni di uso civico estinto, assegnazioni a categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, nonché le reintegre dei terreni posseduti illegittimamente da privati, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti di conciliazione ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927;

DATO ATTO che è attribuita alla competenza del Comune di Enego la verifica sui terreni in argomento del rispetto delle disposizioni recate dalla vigente a normativa in materia di edilizia, di urbanistica, di ambiente e in materia di vincolo paesaggistico;

decreta

1. Di dichiarare quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, il progetto complessivo delle operazioni di riordino delle terre di uso civico site in località Monte Frizzon - Pale del Pianello in Comune di Enego (VI), appartenenti alle collettività del Comune di Enego in base alla Sentenza dell'allora Commissario per la liquidazione degli usi civici nella Lombardia e Basso Veneto rep. n. 190 del 13.02.1934, redatto dal perito dott. agronomo Paolo Ziliotto e adottato

dall'Amministrazione comunale di Eneo con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 05.08.2016 e n. 41 del 22.12.2017.

3. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, che dall'esecuzione delle operazioni di riordino di cui al precedente punto 2) risulta un ammontare complessivo di terreni collettivi pari a ettari 1095.02.82, siti in località Monte Frizzon - Pale del Pianello del Comune di Eneo, assoggettati al regime giuridico degli usi civici, costituiti dai mappali catastali individuati nell'**allegato A** (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
4. Di dare atto, come meglio esposto in premessa, rispettivamente che:
  - all'attualità non risulta presente alcuna comunità stabilmente residente nella Frazione del Monte Frizzon e Pale del Pianello;
  - non è possibile pertanto procedere, come statuito dalla Sentenza commissariale rep. n. 190 del 13.02.1934, ai sensi dell'art. 8 della L. 16.06.1927 n. 1766, allo scioglimento della promiscuità di condominio tra il Comune di Eneo (proprietà degli alberi e usi civici spettanti agli abitanti del Comune) e la Frazione del Monte Frizzon e Pale del Pianello (proprietà del suolo, dei pascoli, degli abeti delle Pale del Pianello, e usi civici spettanti agli abitanti della Frazione) esistente sui terreni di cui al precedente punto 3);
  - la gestione dei terreni di uso civico di che trattasi è attribuita alla competenza dell'Amministrazione comunale di Eneo, quale ente esponenziale delle collettività dei cittadini di Eneo titolari dei diritti di godimento dei terreni medesimi, fino a che non venga eventualmente ricostituita una comunità della Frazione del Monte Frizzon e Pianello stabilmente residente sul territorio.
5. Di dichiarare l'estinzione dei diritti di uso civico per i terreni individuati catastalmente nell'**allegato B** (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di superficie pari a complessivi mq 1.800, a seguito di intervenuta alienazione autorizzata ai sensi art. 12 della L. 1766/1927.
6. Di disporre, per le motivazioni meglio indicate in premessa, la sclassificazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 31/1994, delle terre di uso civico individuate nell'**allegato C** (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di superficie complessiva pari ad ettari 9.38.61, che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni senza titolo, con titolo illegittimo o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, in quanto costituiti da abitazioni civili e loro pertinenze, aree urbanizzate, strade, pertinenze stradali, ecc..
7. Di dare atto che, per l'utilizzo dei beni sclassificati di cui all'**allegato C**, il Comune di Eneo è tenuto:
  - ad acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste dall'ordinamento in capo ad altre pubbliche autorità necessarie sulla base di specifiche norme di settore;
  - a destinare i proventi derivanti da eventuali successive alienazioni dei beni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse delle collettività titolari dei diritti di uso civico;
  - a lasciare indenne la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei beni oggetto di sclassificazione.
8. Di disporre ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/1994 e dell'art. 9 della L. 1766/1927, la reintegra dei terreni individuati catastalmente nell'**allegato D** (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), demandando all'Amministrazione comunale di Eneo l'espletamento di tutti i connessi adempimenti amministrativi, e fatta salva la possibilità di procedere all'esperimento di eventuali procedimenti di conciliazione con i privati possessori, ai sensi dell'art. 29 della L. 1766/1927. La superficie complessiva di detti terreni, intestati a soggetti privati in assenza di titoli legittimi, è pari a ettari 686.42.21.
9. Di dichiarare, a seguito di quanto disposto ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) del presente provvedimento, quali attuali terreni del Comune di Eneo assoggettati alla normativa degli usi civici le terre elencate nell'**allegato E** - Tab. 1 e 2 (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di superficie complessiva pari a ettari 1085.46.21, per le quali si dispone l'assegnazione a categoria a) di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 e su cui sono esercitabili gli usi civici di pascolo e legnatico.
10. Di stabilire che il Comune di Eneo deve presentare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, domanda di autorizzazione al mutamento di destinazione dei terreni di uso civico indicati nell'**allegato F**, per le porzioni di terreno a destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale.
11. Di stabilire, con riferimento ai terreni di cui **allegato E**, che il Comune di Eneo deve predisporre, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, la compilazione del Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici da sottoporre

all'approvazione dell'Amministrazione Regionale.

12. Di dare atto che è attribuita alla competenza del Comune di Enego la verifica sui terreni oggetto del presente provvedimento del rispetto della vigente normativa in materia di edilizia, di urbanistica, di ambiente e in materia di vincolo paesaggistico.
13. Di inviare il presente provvedimento al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia, nonché al Comune di Enego affinché venga affisso all'Albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi.
14. Di demandare al Comune di Enego la notifica delle disposizioni del presente provvedimento ai soggetti interessati, eventualmente a mezzo di pubblici proclami considerata la numerosità dei soggetti coinvolti.
15. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.
16. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Claudio De Donatis